

Sblocca cantieri, deroghe prorogate fino al 2023

Regole speciali

Benedetta Valcastelli

l'articolo 52 del Dl Semplificazioni interviene sull'articolo 1 del Dl Sblocca cantieri (32/2019), prorogandone le deroghe, introdotte in via sperimentale per rilanciare gli investimenti pubblici.

Viene prorogata al 30 giugno 2023 la sospensione per i Comuni non capoluogo di provincia dell'obbligo di ricorrere alle centrali di committenza; quale elemento di novità, viene limitata la possibilità di disapplicare le procedure di cui all'articolo 37, comma 4 alle gare non relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dai Regolamenti 2021/240 e 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 e del 12 febbraio 2021, nonché dalle risorse del Piano nazionale per gli investimenti complementari.

In attesa di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione e la qualificazione delle stazioni appaltanti, si prevede che per le procedure relative alle opere Pnrr e Pnc, i Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisto di forniture, servizi e lavori anche attraverso le Unioni di Comuni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni capoluogo.

Viene prorogata al 30 giugno 2023 la sospensione del divieto di appalto integrato. Prorogata sempre al 30 giugno 2023 anche la sospensione dell'obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all'Albo dell'Anac. È prorogata fino al 30 giugno 2023 la possibilità di utilizzare l'inversione procedimentale con cui le stazioni appalanti possono decidere che le offerte saranno esaminate prima della verifica della busta amministrativa. Viene inoltre prorogata fino al 2023 la possibilità di affidare la progettazione prima del finanziamento delle opere.

È prorogata dal 2021 al 2023 la previsione della redazione di una progettazione semplificata per i contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, a esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti. Ancora, è disposta la proroga fino al 30 giugno 2023 della previsione per cui il Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il parere obbligatorio esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50% dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni.

È prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 il termine entro il quale possono essere oggetto di riserva anche gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica preventiva dell'interesse archeologico, con conseguente estensione dell'applicazione dell'accordo bonario.

Slitta al 2023 il termine entro il quale, per le infrastrutture strategiche, le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal Cipe, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore, anche ai fini della localizzazione e, ove occorrente, previa convocazione della Conferenza di servizi, qualora non superino del 50% il

valore del progetto approvato. Interessante, infine, la proroga fino al 31 dicembre 2023 del termine entro il quale sono sospese le verifiche in sede di gara, di cui all'articolo 80 del Codice, riferite al subappaltatore. Un intervento correlato alla sospensione dell'obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in sede di gara, anch'essa prorogata fino al 31 dicembre 2023.

© RIPRODUZIONE RISERVATA